



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 154 DEL
26 MAR. 2021

Oggetto: Trattenimento in servizio Dr. Frandina Vittorio, Dirigente Medico.

Il Commissario Straordinario, Dott. Domenico Sperli, nominato con DCA n. 06 del 08.01.2021, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto assistito dal Direttore del Dipartimento Area Servizi Tecnico - Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Direttore ad interim dell'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione, si propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Massimo Oliverio

Il Direttore ad interim U.O.C.
Dr. Giuseppe Fico

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico - Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dr. Giuseppe Fico

PREMESSO

CHE il Dr. Frandina Vittorio, dipendente aziendale con rapporto a tempo indeterminato con il profilo professionale di Dirigente Medico, con istanza prot. n. 6992 del 16/02/2021, ha chiesto di essere trattenuto in servizio fino al compimento del 70° anno di età, ai sensi del decreto "mille proroghe";

VISTO il comma 1 dell'art. 22 della legge n. 183 del 04.11.2010, che ha modificato l'art. 15-nonies, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992, che testualmente recita: "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. E' abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio.";

VISTO il comma 3 del predetto art. 22, che testualmente si riporta: "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.";

LETTO l'art. 72 della legge n. 133 del 06/08/2008 e s.m.i., secondo cui le PP.AA. possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, risolvere il rapporto di lavoro, anche del personale dirigenziale, con la precisazione che tale disposizione si applica non prima del raggiungimento del 65° anno di età ai dirigenti medici e del ruolo sanitario, mentre non si applica a magistrati, professori universitari e responsabili di struttura complessa del SSN;

LETTA altresì la circolare n. 2 del 19.02.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, secondo cui i dirigenti medici e del ruolo sanitario non responsabili di struttura complessa possono comunque fare istanza di prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 22 summenzionato, con facoltà per l'amministrazione di accoglierla o meno;

VISTO l'art. 5 bis, comma 2 del D.L. n. 162 del 30/12/2019, convertito in L. n. 8 del 28/02/2020, a mente del quale sino al 31/12/2022, in deroga al comma 1 dell'art. 15-nonies del D.L.vo n. 502/1992, i dirigenti medici del S.S.N. possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età;

ATTESO che, alla data della domanda di cui sopra, il prefato ha maturato anni 32, mesi 8 e giorni 22 di servizio effettivo, intendendosi per servizio effettivo, per come esplicitato nella nota operativa INPDAP n. 56 del 22.12.2010, "... tutte le attività lavorative effettivamente rese ...; restano, per contro, esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non connessi con attività effettivamente resa ma correlati a titoli di studio (es. laurea, dottorato di ricerca ecc..)";

ACCLARATO che il dipendente è in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, in quanto è Dirigente del ruolo sanitario del S.S.N., ha presentato regolare istanza scritta, è in servizio alla data del 31.01.2010, non ha maturato 40 anni di servizio effettivo e la sua permanenza in servizio non determina un aumento del numero dei dirigenti;

VISTO il nulla osta espresso dal Direttore ff. del DUA con annotazione apposta in calce alla predetta nota;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere l'istanza predetta e, per l'effetto, trattenere in servizio il Dr. Frandina Vittorio sino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo, fermo restando che il limite massimo di permanenza non può superare il 70° anno di età;

VISTA la legge n. 214 del 22.12.2011;

LETTE le note operative INPDAP nn. 56 del 22.12.2010 e 22 del 07.06.2011;

LETTO il messaggio INPS n. 8381 del 15.05.2012;

LETTA la nota del 21.12.2010 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 72 della legge n. 133 del 06/08/2008 e s.m.i.;

VISTA la circolare n. 2 del 19.02.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 5 bis, comma 2 del D.L. n. 162 del 30/12/2019, convertito in L. n. 8 del 28/02/2020;

VISTE le altre leggi in materia;

PROPONE

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- Trattenere in servizio il Dr. Frandina Vittorio, Dirigente Medico, sino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo, fermo restando che il limite massimo di permanenza non può superare il 70° anno di età.
- Trasmettere il presente atto all'Ufficio Pensioni, per gli adempimenti conseguenziali.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo

Avv. Francesco Masciari

(assunto)

Il Commissario Straordinario

Dr. Domenico Sperli

Domenico Sperli

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data 26 MAR. 2021 con protocollo n.
038

Il Responsabile del procedimento
~~IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO~~
COLL. AVV. VO. PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano